

AP / Private Trends - Legal Zone

Non c'è pianificazione senza una polizza

I prodotti di investimento assicurativo hanno ampia diffusione, non solo per la convenienza fiscale. Ma senza alcuni elementi saltano anche i vantaggi.

Stefano Loconte
Loconte & Partners
CONTRIBUTOR AP

I prodotti di investimento assicurativo, e principalmente le polizze vita a contenuto finanziario, hanno da tempo una vasta diffusione come strumenti di pianificazione patrimoniale e successoria. I benefici fiscali di cui godono queste polizze sono oggi più risicati rispetto al passato, ma comunque apprezzabili, e principalmente risiedono nell'effettivo differimento d'imposta rispetto all'investimento diretto in titoli (la tassazione è cioè rimandata al momento della liquidazione o riscatto totale o parziale della polizza, o alla sua cessione, anziché applicarsi al momento del realizzo o della maturazione dei redditi) e nella possibilità di compensare, fino alla cessazione del contratto all'interno della gestione finanziaria della polizza, i redditi di capitale con le minusvalenze da cessione a titolo oneroso. Le prestazioni corrisposte ai beneficiari non scontano, inoltre, l'imposta di successione e donazione, e sono esenti da IRPEF per la parte a copertura del rischio demografico se percepite in caso di morte. Il successo sul mercato dei prodotti di investimen-

to assicurativo è dovuto, forse ancor più che alla convenienza fiscale vera e propria, ai vantaggi che offrono in termini di semplicità (la conclusione del contratto che richiede semplicemente la forma scritta), di riservatezza (le compagnie di assicurazione, anche estere, possono fungere da sostituti d'imposta, gestendo gli adempimenti fiscali e rendendo superflua l'indicazione degli attivi ai fini del monitoraggio fiscale), e di estrema flessibilità (possibilità di operare riscatti totali o parziali della polizze, di modificare i beneficiari, o di utilizzare le polizze come garanzie).

Trova poi applicazione anche un regime specifico in termini di responsabilità patrimoniale, in quanto le somme dovute dall'assicuratore ai beneficiari o ai contraenti non possono essere oggetto di azioni esecutive o cautelari; inoltre, le ragioni dei creditori (azioni revocatorie) e degli eredi legittimi (azioni di riduzione o restituzione) possono essere fatte valere soltanto sui premi pagati, e non quindi sui rendimenti.

È fondamentale considerare, nella scelta e nella strutturazione del pro-

Le criticità da non sottovalutare

La giurisprudenza, più che altro di matrice civilistica, e la scarsa prassi dell'Agenzia delle Entrate in materia, consentono di individuare alcuni casi che tipicamente possono presentare elementi di criticità nella valutazione circa la validità e la natura assicurativa dei prodotti di investimento. Devono ad esempio essere valutate con particolare cautela le polizze nelle quali vengano conferiti beni illiquidi, e in particolar modo beni diversi dagli asset finanziari, quali immobili, opere d'arte o proprietà intellettuali. Altri elementi che debbono essere ponderati con attenzione riguardano la durata del contratto (la funzione previdenziale vorrebbe per natura una durata piuttosto lunga), la possibilità di riscatti anticipati in assenza di previsioni contrattuali che ne limitino l'esercizio (quali potrebbero essere ad esempio la possibilità di esercitare il riscatto non prima del decorso di un periodo di tempo determinato o soltanto al verificarsi di alcune condizioni), l'età del contraente, o ancora di più dell'assicurato se diverso dal contraente, la possibilità di costituire garanzie sugli attivi in polizza a favore del contraente.

dotto, che il regime appena descritto, sia fiscale che civilistico, trova applicazione soltanto ai prodotti assicurativi, cioè ai prodotti che, da un lato, assolvano, anche se in minima parte, a una funzione previdenziale, e che, dall'altro, non svincolino di fatto il ruolo della compagnia di assicurazione nella gestione degli attivi. Quanto al primo punto, è anzitutto necessario che sia dedotto in polizza il cd. rischio demografico, ovvero il rischio relativo alla vita dell'assicurato; per quanto nei prodotti assicurativi a contenuto finanziario sia fisiologico che l'assicurato si accoli il rischio finanziario derivante dall'oscillazione di valore delle quote, il rischio assicurativo vero e proprio deve dunque rimanere in capo all'assicuratore, per quanto minima sia la quota di premio destinata a coprire tale rischio. Nella sostanza, l'elemento fondamentale per distinguere un prodotto assicurativo da uno puramente finanziario è dunque quello dell'effettiva traslazione di un rischio dal contraente assicurato all'impresa assicuratrice verso il pagamento di un premio. Orbene è intuibile che,

laddove, ad esempio, la corrispondenza di un capitale fosse meramente eventuale e integralmente legata all'andamento di titoli, il rischio di non percepire alcuna prestazione resterebbe integralmente a carico dell'assicurato, nonostante il versa-

“
In assenza di alcuni elementi sono riquilificati come strumenti finanziari
”

mento del premio, e di conseguenza nessun rischio risulterebbe traslato sulla compagnia assicuratrice. L'altro punto di attenzione riguarda la concreta gestione e l'effettivo controllo degli attivi in polizza intestati alla compagnia assicuratrice. Il tema è quello del rapporto fra il contraente e gli asset conferiti nella polizza. Sotto questo profilo l'esistenza stessa

del rapporto assicurativo può essere messa in dubbio laddove l'intestazione degli attivi alla compagnia assicuratrice dovesse rivelarsi meramente formale. Può essere il caso, ad esempio, di clausole contrattuali che consentano al contraente di disporre degli asset conferiti (ad esempio procura ad operare sul conto dove sono depositati i titoli in polizza), o di elementi fattuali dai quali emerga che, al di là del dato giuridico formale, il contraente può incidere direttamente sull'attività di gestione, ad esempio impartendo istruzioni di investimento.

Quando mancano questi elementi fondamentali - traslazione del rischio sulla compagnia assicuratrice e/o effettivo controllo di questa sugli attivi in polizza - i prodotti possono essere riquilificati come prodotti puramente finanziari o essere considerati in radice nulli, con la conseguente inapplicabilità del regime fiscale proprio dei prodotti assicurativi (fino al totale disconoscimento dello strumento e tassazione del sottostante direttamente in capo al contraente) e di quello civilistico (limitata aggrabilità) ●